

**Pavesi, relatore.** A nome della Commissione, dichiaro d'accettare la proposta dell'onorevole ministro.

**Presidente.** L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**Indelli.** L'aggiunta proposta dall'onorevole ministro chiarisce bene il concetto; quindi rinunzio alla facoltà di parlare.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo 6 con la modificazione proposta dal ministro, e accettata dalla Commissione:

“ Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960, che rimane in vigore. ”

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 7. Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla sua data; quelli iscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore. ”

“ Se il denaro è servito a pagare dei creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto privilegiato è surrogato in tutti i loro diritti, a mente degli articoli 1253 e 1254 del Codice civile. ”

(È approvato).

“ Art. 8. Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre. ”

“ Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre. ”

“ Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione. ”

“ La rinnovazione è gratuita. ”

(È approvato).

“ Art. 9. Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli o li lascia deteriorare gravemente o abbandona la coltura del fondo o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile. Però non può essere concessa al convenuto nessuna dilazione. ”

(È approvato).

“ Art. 10. Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferito a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico. ”

“ In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale. ”

“ Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima. ”

Intorno a quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

È presente l'onorevole Vollaro?

(Non è presente).

Metterò dunque a partito questo articolo.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Franceschini.** Debbo solamente domandare uno schiarimento alla gentilezza dell'onorevole ministro.

Fra le molte concessioni che erano stabilite a favore dell'agricoltura nella legge del 1869, ne noterò una sola che non vedo, con mio dispiacere, ripetuta nel disegno di legge che discutiamo. E quindi parmi che la sede più opportuna per fare questa domanda ed avere uno schiarimento in proposito, sia appunto questo articolo 10.

Nella legge del 1869 era scritta la concessione di potere fare prestiti sopra pegni facilmente realizzabili costituiti dai prodotti agrari e presso persone notoriamente solvibili e responsabili. Questa concessione, posso assicurarla perchè mi onoro di far parte del credito agrario qui in Roma, ha prodotto grandi vantaggi, specialmente per i piccoli proprietari, vantaggi che non occorre di specificare, perchè l'onorevole ministro sa meglio di me quanto sia utile, specialmente per i piccoli proprietari, il poter fare prestiti sopra pegni di qualunque specie siano, al fine di migliorare le condizioni dell'agricoltura.

Mi limito quindi a domandare all'onorevole ministro se questa concessione, che era nella legge del 1869, possa intendersi compresa anche in questo disegno di legge...